



CITTA' DI VITTORIA

ORDINANZA N. 10

DEL 06.03.2020

Disposizioni per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel D.P.C.M. 4.3.2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Rilevata l'urgente necessità di porre in essere, anche per il territorio di competenza di questo Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia nel pieno rispetto delle competenze statali e in particolare in osservanza di quanto espressamente stabilito dal D.L. n. 9 del 2.3.2020 che all'art. 35 dispone che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e ove adottate sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto il T.U.E.L. dlgs 267/2000

Visto l'O.R.EE.LL.

ORDINA

Per tutto il territorio del Comune di Vittoria

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone restando ammesse esclusivamente quelle tali da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera d) del DPCM;

c) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei Comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM;

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia della presente ordinanza e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e di corsi professionali ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

e) la prosecuzione dei mercati cittadini con obbligo per gli operatori economici e gli utenti di attenersi e garantire il rispetto delle regole di comportamento dettate in materia di prevenzione e relativi alle distanze interpersonali di cui all'allegato 1 del DPCM;

f) le strutture sanitarie locali e le case di accoglienza e di riposo per anziani sono tenute a rispettare scrupolosamente tutte le precauzioni contenute nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la salute pubblica;

g) le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, sono invitate a limitare il più possibile le uscite dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

h) tutti i dipendenti dell'Ente sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle ordinanze emesse dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in materia di emergenza di coronavirus, nonché di dare diffusione presso gli uffici delle raccomandazioni provenienti dall'Istituto Superiore di Sanità che dovranno essere affissi a disposizione dell'utenza.

i) tutti gli Uffici sono obbligati ad adottare soluzioni e misure precauzionali contingenti adatte alle diverse peculiarità dei servizi offerti all'utenza anche in ordine all'intensità e frequentazione degli uffici aperti al pubblico al fine di garantire la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1.

E' FATTO OBBLIGO

A tutti coloro che a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 4 marzo 2020, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o siano transitati o abbiano sostato nei comuni di cui all'allegato 1 (Zona Rossa) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. e modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle Regioni con

apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

DISPONE

Di dare massima diffusione della presente ordinanza e stabilirne la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vittoria, stante l'urgenza dell'informativa che presiede al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vittoria;

Di dare comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di Categoria;

Di dare comunicazione della presente ordinanza alla Vittoria Mercati srl;

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa alle seguenti Autorità per rispettive competenze:

Al Prefetto della Provincia di Ragusa;

Al Commissariato di P.S. di Vittoria;

Al Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria;

Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Vittoria;

Al Comando di Polizia Municipale di Vittoria;

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza predisponendo adeguati servizi di controllo con particolare riguardo ai luoghi di aggregazioni rivolti a minori e anziani e al controllo degli afflussi presso i mercati cittadini;

Tutte le Direzioni e gli Uffici dell'Ente dovranno garantire la comunicazione e diffusione del richiamato DPCM e le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del Decreto oltre che tramite inserimento nel sito internet istituzionale anche nei confronti di concessionari, utenti, operatori e categorie commerciali operanti sul territorio ciascuno per gli aspetti di competenza e per le misure specifiche di cui sono destinatari.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

A COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Commissario

F.to Prefetto Dott. Filippo Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal...06.03.2020....al...21.03.2020....registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì,.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal ...06.03.2020....al...21.03.2020..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti

reclami

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.